



COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

UFFICIO - (SERVIZI SOCIALI), CULTURA, SPORT

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ED AI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 47 del 26/09/2002

ENTRATO IN VIGORE - il 26/09/2002 (immediatamente eseguibile)

<u>COMUNE DI ODERZO</u>	1
<u>UFFICIO - (SERVIZI SOCIALI), CULTURA, SPORT</u>	1
<u>REGOLAMENTO</u>	1
<u>COMUNALE</u>	1
<u>PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ED AI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI</u>	1
<u>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	5
<u>ART. 2 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO</u>	5
<u>ART. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI</u>	6
<u>ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	6
<u>ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI</u>	7
<u>ART. 6 DEFINIZIONE E CALCOLO DEL REDDITO</u>	8
<u>ART. 7 DEFINIZIONE E CALCOLO DEL PATRIMONIO</u>	8
<u>ART. 8 COEFFICIENTE DEL NUCLEO FAMILIARE</u>	9
<u>ART. 9 CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI</u>	10
<u>ART. 10 CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI</u>	11
<u>ART. 11 OBIETTIVI</u>	12
<u>ART. 12 TIPOLOGIE DI INTERVENTO</u>	12
<u>ART. 13 CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI</u>	15
<u>ART. 14 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI</u>	17
<u>ART. 15 QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI</u>	19
<u>ART. 16 ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO</u>	19
<u>ART. 17 CONGIUNTI TENUTI AGLI ALIMENTI</u>	19
<u>ART. 18 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA</u>	20
<u>ART. 19 ISTRUTTORIA DEL CASO</u>	21

<u>ART. 20 OBIETTIVI</u>	22
<u>ART. 21 BENEFICIARI</u>	22
<u>ART. 22 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>	22
<u>ART. 23 PROCEDURE AMMINISTRATIVE</u>	23
<u>ART. 24 OBIETTIVI</u>	23
<u>ART. 25 MODALITÀ DI INTERVENTO</u>	24
<u>ART. 26 PROCEDURA AMMINISTRATIVA</u>	24
<u>ART. 27 OBIETTIVI</u>	25
<u>ART. 28 BENEFICIARI</u>	25
<u>ART. 29 LOCALITÀ E PERIODO DEL SOGGIORNO</u>	26
<u>ART. 30 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>	26
<u>ART. 31 PROCEDURA AMMINISTRATIVA</u>	27
<u>ART. 32 OBIETTIVI</u>	28
<u>ART. 33 BENEFICIARI</u>	29
<u>ART. 34 COMPITI E PRESTAZIONI</u>	29
<u>ART. 35 CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO</u>	30
<u>ART. 36 PROCEDURA AMMINISTRATIVA</u>	36
<u>ART. 37 CESSAZIONE DEL SERVIZIO</u>	37
<u>ART. 38 OBIETTIVI E BENEFICIARI</u>	38
<u>ART. 39 ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI</u>	39
<u>ART. 40 RIESAME DELLA SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE</u>	40
<u>ART. 41 RECUPERI E RIVALSE</u>	40
<u>ART. 42 CASI PARTICOLARI</u>	41
<u>ART. 43 OBIETTIVI E BENEFICIARI</u>	41
<u>ART. 44 PROCEDURA AMMINISTRATIVA</u>	43
<u>ART. 45 OBIETTIVI</u>	44
<u>ART. 46 DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO</u>	45
<u>ART. 47 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE</u>	45
<u>ART. 48 OBIETTIVI</u>	46
<u>ART. 49 DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO</u>	46

ART. 50 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE..... 47

ART. 51 DISPOSIZIONI FINALI..... 47

CAPO 1.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate e degli interventi spettanti al Comune nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti all'Ente Locale dal D.P.R. 616/77, dalla L. 267/00, dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs 112/98 e dalla L. 328/00 allo scopo di contribuire all'eliminazione delle condizioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.
2. Trovano applicazione i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disposto dal D.Lgs n.109/98, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, D.P.C.M. n.221 del 7/05/1999, nonché dal D.Lgs. 130 (correttivo del D.Lgs. 109/98) approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 maggio 2000, così come modificato dal DPCM 04/04/01.
3. Il presente Regolamento determina inoltre i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche pubbliche e private (art. 12. L. n. 241/90), assicurando il conseguimento dell'utilità sociale nella massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 Osservanza del regolamento

- Nell'adozione di atti e provvedimenti di concessione di interventi, prestazioni e servizi sociali oltre che di benefici economici deve essere garantita l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 Destinatari degli interventi

- L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque natura può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore delle persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 4 Ambito di applicazione

- Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione negli ambiti di seguito individuati ed, in ogni caso, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, anche successive, inerenti a funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.

Servizi sociali:

- benefici economici di sostegno rivolti a singoli individui e/o nuclei familiari.
- sussidi figli naturali;
- soggiorni climatici per anziani e minori;
- S.A.D (servizio assistenza domiciliare) e SADI (servizio assistenza domiciliare integrata);
- Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie e Socio - assistenziali;
- rientro emigrati dall'estero;
- centri ricreativi estivi;
- assistenza post-scolastica per minori.

CAPO 2.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 5 Disposizioni generali

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate viene valutato sulla base degli elementi individuati dalla normativa richiamata all'art. 1, comma 2 (I.S.E.E.) del presente Regolamento e dalle successive modificazioni della stessa.

2. La valutazione della situazione economica del soggetto richiedente l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data di presentazione della domanda, dai soggetti individuati all'art. 1 *bis* del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e, pertanto, da:

- il richiedente il contributo o la prestazione sociale agevolata;
- i componenti la famiglia anagrafica;
- i soggetti considerati ai fini dell'IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente si ottiene sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio dello stesso e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, così come definito nella scala d'equivalenza di cui al D.Lgs 109/98, (e successive modificazioni integrative).

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO} + \text{PATRIMONIO}}{\text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}}$$

Art. 6 Definizione e calcolo del reddito

1. Il reddito del nucleo familiare risulta composto, sulla base della normativa statale vigente richiamata all'art. 1 e salvo successive modificazioni e/o aggiornamenti, dalla somma dei seguenti elementi:

a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo, compresi i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da dichiarazioni IRAP.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si farà riferimento all'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti Previdenziali.

b) reddito figurativo del patrimonio mobiliare calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (come annualmente stabilito e comunicato dai competenti organi ministeriali) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all'art. 3 del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.

Art. 7 Definizione e calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare risulta composto, sulla base della normativa statale vigente richiamata all'art. 1 e salvo successive modificazioni e/o aggiornamenti, dai seguenti elementi:

a) **patrimonio immobiliare** costituito dal valore di fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della domanda, indipendentemente dal periodo di

possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione propria è possibile detrarre, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa di abitazione nel limite di 100 milioni (pari ad € 51.645,69);

b) **patrimonio mobiliare** costituito dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione (come definito all'art. 4 del D.P.C.M 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242).

Al patrimonio mobiliare così calcolato si applica la franchigia di 30 milioni pari ad € 15.493,71.

Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%.

$[\text{PATRIMONIO IMMOBILIARE} + (\text{PATRIMONIO MOBILIARE} - \text{FRANCHIGIA})] \times 20 \%$

Art. 8 Coefficiente del nucleo familiare

1. Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata o il contributo economico appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. 109/98, così come modificato dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

Componenti nucleo familiare	Parametro
1 persona	1.00
2 persone	1.57

3 persone	2.04
4 persone	2.46
5 persone	2.85

Parametri aggiuntivi:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente

+ 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art.3, comma 3 L. n.104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°).

+ 0.2 in caso di presenza di figli minori e di entrambi i genitori (ovvero dell'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai figli minori) che hanno svolto attività lavorativa o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

Art. 9 Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

- Fatti salvi gli effetti della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da Enti terzi, il Comune di Oderzo individua i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari dei propri servizi o sostegni economici:
 - riconoscimento (sotto forma di maggiorazione della situazione I.S.E.E.) nella misura del 50%, di altri benefici economici di tipo assistenziale (comunali, regionali o statali) assegnati al richiedente ovvero al nucleo familiare che dovranno pertanto essere aggiunti agli altri redditi (parametro 0,5);

- b) riconoscimento (sotto forma di detrazione dalla situazione I.S.E.E.), previa valutazione dell'Assistente Sociale, dell'incidenza di spese particolarmente onerose, sostenute dal singolo o dal nucleo familiare (spese mediche, sanitarie, trasporto, riscaldamento, assistenza, ecc.) che dovranno pertanto essere sottratte dal reddito nella misura del 20% (parametro 0,2);
- c) riconoscimento (sotto forma di detrazione dalla situazione I.S.E.E.) della particolare condizione dei nuclei familiari monoparentali per i quali può essere disposta, previa valutazione dell'Assistente Sociale, una detrazione dal reddito delle eventuali spese di frequenza dei figli minori di asili nido e/o scuole materne nella misura di € 1.000,00 (mille) complessivi.

Art. 10 Controlli sulle autodichiarazioni

- Il Comune, anche attraverso specifica convenzione o protocollo d'intesa operativo con la Guardia di Finanza, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai cittadini richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di cui al presente Regolamento.
- Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedura di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi, chiedendo, nel contempo, la restituzione dell'intero beneficio goduto da cittadino.

CAPO 3.

ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI

Art. 11 Obiettivi

- L'assistenza di carattere economico ha per obiettivo:
 - sostenere – al fine di garantire il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita - il singolo o il nucleo familiare nel quale sussistano condizioni di precarietà economica derivante dalla impossibilità del singolo o dei componenti il nucleo, per motivi di carattere fisico, psichico e sociale, di procurarsi un sufficiente reddito;
 - creare l'alternativa al ricovero dell'anziano non autosufficiente, dell'inabile, del portatore di handicap e di quanti comunque rischiano l'emarginazione, favorendo il loro mantenimento, con le cure appropriate, presso la famiglia di appartenenza e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa.
 - tutelare il minore che rischi l'emarginazione, l'abbandono od il ricovero in istituto, favorendo la permanenza nella famiglia d'origine ed eventualmente l'affidamento familiare ed ogni altra opportuna iniziativa;
 - contribuire alle spese occasionali derivanti dai bisogni atipici e gravosi, nonché, favorire ogni ulteriore intervento ritenuto necessario nei confronti di un singolo o di un nucleo in condizioni di precarietà economica (ad es.: installazione del telesoccorso; protesi; terapie e cure farmacologiche; libri e trasporto per la frequenza scolastica; ecc).

Art. 12 Tipologie di intervento

- Le tipologie di intervento possono essere definite come segue:

contributo ordinario

- per il raggiungimento della soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il proprio nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;
- per la copertura mensile, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, totale o parziale di spese per servizi (utenze, trasporti, buoni mensa, pasti a domicilio, ecc.);
- l'entità mensile del contributo ordinario (diretto ovvero sotto forma di assunzione di spese) viene stabilita con le modalità di cui al successivo art. 13;
- nel caso in cui sia prevedibile una sostanziale variazione delle condizioni dell'utente nel medio periodo, l'assegno può essere erogato per periodo di tempo determinato;
- qualora nel nucleo familiare assistito siano presenti componenti in età lavorativa o in condizione lavorative, non si eroga l'assegno personale continuativo, ma si interviene, eventualmente, con contributi di carattere straordinario;
- la verifica delle condizioni che danno titolo all'erogazione viene fatta di norma ogni anno da parte del Servizio competente con obbligo degli assistiti di comunicare immediatamente eventuali variazioni in merito alla situazione economica-finanziaria. In caso di mancata comunicazione il Comune si riserva la rivalsa nei confronti del beneficiario;

- nel caso in cui venga riconosciuta una liquidazione pensionistica con quote arretrate a favore del singolo o di un membro del nucleo assistito, l'erogazione del contributo ordinario viene sospesa per un periodo corrispondente;

B) contributo straordinario

- per la copertura di spese occasionali e gravose, derivanti da bisogni atipici non compresi nei bisogni che potrebbero dare titolo all'erogazione di un contributo ordinario, di un singolo o di un nucleo familiare in condizioni di precarietà economica;
- l'entità del contributo dovrà essere valutata di volta in volta sulla base del bisogno contingente;
- possono essere erogate – nei limiti delle disponibilità di bilancio – somme a titolo di prestito da restituirsi con le modalità di volta in volta formalmente concordate nell'ambito del Servizio competente;

C) contributo d'urgenza e d'emergenza

- di modesta entità (fino ad un massimo di € 20,00), ha lo scopo di assistere gli indigenti di passaggio;
- viene erogato d'urgenza, tramite il servizio Economato, previa valutazione dell'Assistente Sociale ed conseguente autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 13 Contributi economici ordinari

- Il Comune Oderzo assume quale soglia economica al di sotto della quale possono essere erogati i contributi economici ordinari di cui al precedente art. 12 l'importo ISEE annuo (riferito alla situazione sussistente al momento della presentazione della domanda di beneficio) di € 4.800,00.

All'aggiornamento di detto limite provvede, se necessario, la Giunta comunale.

- Tale importo, qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, viene rapportato alla scala di equivalenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento

COMPOSIZIONE NUCLEO	PARAMETRO	SOGLIA SITUAZIONE ECONOMICA
1 componente	1.00	€ 4.800,00
2 componenti	1.57	€ 7.536,00
3 componenti	2.04	€ 9.792,00
4 componenti	2.46	€ 11.808,00
5 componenti	2.85	€ 13.680,00

Il contributo ordinario mensile massimo erogabile è pari alla differenza tra la soglia ISEE (come sopra definita) e la situazione economica del richiedente successivamente divisa per 12.

- Possono accedere al contributo ordinario mensile:
 - Persone singole o nuclei familiari composti da:
 - persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
 - persone in età lavorativa ma invalide, e come tali riconosciute dall'apposita Commissione Sanitaria dell' U.L.S.S., ovvero dichiarate totalmente inabili al

lavoro dal medico di famiglia nella pendenza della decisione della competente Commissione Sanitaria;

- Nuclei familiari o persone a “rischio di emarginazione”:
 - persone o nuclei in situazione di grave e comprovato disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali attraverso un preciso progetto finalizzato alla prevenzione ovvero al recupero della fase acuta.

Le situazioni a rischio di emarginazione che possono costituire titolo all'erogazione sono, di norma:

- il mutamento repentino delle normali condizioni di vita con grave dissesto economico;
- il perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo per incuria degli adulti componenti il nucleo, nell'ambito del quale è comunque necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta maturità psico-fisica o mancata autonomia, non sono in grado di ovviarvi;
- la condizione di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono, per l'attivazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati, ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica.

La prestazione assistenziale di tipo economico deve essere sempre collegata agli altri interventi di carattere sociale finalizzati alla rimozione del disagio. In tal senso assumono particolare rilievo:

- l'impegno, verificato, del soggetto cui l'intervento è diretto a collaborare al progetto predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica;
- il coordinamento e la promozione delle risorse in termini di servizi primari e sociali (casa, assistenza economica, assistenza domiciliare, ecc.) per l'opportuno collegamento con le potenzialità del soggetto interessato.

L'accesso al contributo da parte di persone considerate "a rischio" di emarginazione (o in stato di emarginazione) e tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi nel contesto sociale è condizionato alla attivazione di un progetto individuale che preveda il ricorso a tutti gli interventi necessari a garantire l'autonomia della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione di diritti pensionistici, inserimento scolastico, qualificazione professionale, ecc.).

Il progetto deve essere realizzato in un arco di tempo predefinito e congruo oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

Art. 14 Contributi economici straordinari

1. Il Comune Oderzo assume quale soglia economica al di sotto della quale possono essere erogati i contributi economici straordinari di cui al precedente art. 12 l'importo ISEE annuo (riferito alla situazione sussistente al momento della presentazione della domanda di beneficio) di € 4.800,00. All'aggiornamento di detto limite provvede, se necessario, la Giunta comunale.
2. Le persone o nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica ordinaria possono presentare ulteriori bisogni specifici non coperti da contributo ordinario di cui al precedente art. 13.

3. Oltre che nel suddetto caso, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario, possano essere risolte.

Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati a:

- Miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica (traslochi, acquisto di elettrodomestici, tinteggiatura, installazione di impianto telefonico, ecc.);
- Manutenzione straordinaria di abitazioni in proprietà, valutando varie possibilità di successivo recupero;
- Prestazioni di sostegno per handicappati, anche al fine di consentire la loro presenza in famiglia;
- Effettuazione di trasporto di un assistito in struttura ospedaliera specialistica, collocata al di fuori dell'ambito di residenza e/o contribuzione per spese legate alla permanenza sul posto di familiari per l'assistenza al malato;
- Sostegno a situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;
- Sostegno per altri casi e/o situazioni di motivata urgenza e/o gravità.

4. La situazione è oggetto di esame, volta per volta, dell'Assistente Sociale cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la sussistenza della necessità o del bisogno.

5. Il contributo straordinario può essere erogato in un'unica soluzione (una tantum) ovvero per un periodo di tempo non superiore a mesi 5, non ripetibile nei successivi 8 mesi a decorrere dall'ultimo rateo.

Art. 15 Quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari

1. Alla quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari si procede su proposta dell'Assistente Sociale con le modalità di cui ai successivi artt. 18 e 19.
2. Per contributi (sia ordinari mensili che straordinari *una tantum*) di importo non superiore ad € 250,00, provvede il Responsabile di Servizio sentito l'Assessore di Reparto.
3. Per contributi (sia ordinari mensili che straordinari *una tantum*) di importo superiore ad € 250,00, provvede il Responsabile di Servizio su atto di indirizzo della Giunta comunale.
4. Qualora necessario, all'aggiornamento degli importi fissati ai precedenti commi 1. e 2., provvede la Giunta comunale.

Art. 16 Esclusione dal contributo

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, per le persone e/o nuclei citati agli artt. 13 e 14:
 - la proprietà di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo l'automobile, qualora non di lusso);
 - il reddito del nucleo o della persona singola superiore alla soglia fissata nel presente Regolamento.

Art. 17 Congiunti tenuti agli alimenti

1. I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile (limitatamente al coniuge ed ai parenti ed affini in linea retta) possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la disponibilità ad un coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, sussistendone i mezzi, ad un'assunzione diretta di responsabilità nel farsi carico, anche parzialmente, delle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

- La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 6 e ss. del presente Regolamento.
- L'impegno degli stessi dovrà, di norma, risultare da idonea assunzione di responsabilità debitamente sottoscritta cui il Comune farà seguire – qualora inadempienti - ogni possibile azione legale per ottenerne l'adempimento.

Art. 18 Procedura per l'ammissione ai contributi di assistenza economica

1 Il procedimento di ammissione ai contributi di assistenza economica ha inizio previo colloquio, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio nel caso di segnalazione effettuata da organismi di volontariato, da altri servizi pubblici (consultorio familiare e/o Distretto Sanitario, Direzione Sanitaria, Divisione Lungodegenza, ecc.) dell'ULSS o da privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

2 La domanda deve essere corredata dalla "dichiarazione sostitutiva unica", secondo quanto previsto dalla normativa in materia già citata.

3 La stessa potrà eventualmente essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;
- b) fotocopia della ricevuta dell'eventuale spesa di affitto;
- c) fotocopia di tesserino di disoccupazione per i componenti in età lavorativa e disoccupati;

d) eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio economico.

4. Nel caso di assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

Art. 19 Istruttoria del caso

1. L'istruttoria del caso è svolta dal Servizio Sociale, a cura dell'Assistente Sociale, con le sotto indicate modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- accertamento diretto della situazione sociale;
- accertamento della situazione economica, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro eventuale servizio.

3. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso, nell'ambito dei criteri fissati dall'Amministrazione Comunale, formula una proposta di intervento.

4. Il Capo Servizio formula la proposta definitiva di intervento e, qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo viene comunicato al richiedente ai sensi di quanto disposto ex L. 241/90.

5. Le modalità procedurali sopra esposte si applicano anche all'erogazione dei benefici o servizi previsti nei seguenti Capitoli, salvo sia diversamente disposto.

CAPO 4.

EROGAZIONE DI SUSSIDI PER FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Art. 20 Obiettivi

1. E' prevista l'erogazione di sussidi finalizzati al mantenimento del minore riconosciuto dalla sola madre (D.Lgs 112/98), all'interno della propria famiglia per un adeguato sostentamento, istruzione ed educazione nell'ottica della non discriminazione tra figli legittimi e figli naturali.

Art. 21 Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui al precedente articolo:
 - ragazze madri che abbiano riconosciuto il figlio e che versino in particolari situazioni di disagio socio – economico - familiare;
 - ragazze madri che abbiano riconosciuto il figlio e che per tale scelta incontrino gravi conflittualità familiari ed abbiano interrotto complessivamente i rapporti con la propria famiglia di origine.
2. L'erogazione economica viene concessa di norma fino al compimento della scuola dell'obbligo da parte del minore, ma può essere prolungata in determinate situazioni di necessità e di disagio familiare in seguito ad accurati accertamenti sul caso.

Art. 22 Erogazione del contributo

1. Tenendo presente la soglia reddituale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, il contributo sarà erogato con le stesse modalità di cui al successivo art. 23.
2. Sono prese in considerazione anche quelle situazioni di eccezionale particolarità che pur non risultando al di sotto della soglia sopra individuata ma denotino grave disagio familiare, confermato da relazioni di servizi specialistici pubblici (ULSS, Consultorio Familiare, Distretto Sanitario, ecc.) necessitano di un aiuto economico da parte del Comune.

Art. 23 Procedure amministrative

1. Per la procedura da adottarsi deve farsi riferimento a quanto disposto dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

CAPO 5.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI

Art. 24 Obiettivi

1. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato – previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente - ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, ad una persona singola, ad una comunità di tipo familiare o ad un Istituto Assistenziale, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
2. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutando l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea

della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 25 Modalità di intervento

1. I criteri di intervento nelle ipotesi descritte al precedente articolo sono:
 - nel caso di famiglia affidataria, dove uno o entrambi i genitori siano lavoratori, dipendenti o autonomi, può essere erogato alla stessa un contributo economico mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti;
 - qualora un minore venga affidato ad un Gruppo Famiglia o Comunità può essere erogato alla stessa un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari all'ammontare della retta stabilita dall'istituzione stessa.
2. Dette somme sono diminuite dell'importo pari agli assegni famigliari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga la disponibilità.
3. Le somme possono essere aumentate fino al 50% nei casi di pronta accoglienza ovvero qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.

Art. 26 Procedura amministrativa

1. La richiesta verrà formulata dalla famiglia affidataria (o Gruppo Famiglia), oppure dal competente Servizio dell'ULSS o d'ufficio allegando la relativa documentazione.
2. L'istruttoria è svolta dal Servizio Sociale a cura dell'Assistente Sociale incaricata di seguire il caso, la quale formulerà una proposta dopo aver preso in esame la relazione del Servizio Sociale

dell'ULSS ovvero si attiverà sulla base delle direttive contenute in eventuali Convenzioni vigenti in materia.

CAPO 6.

CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E COLONIE PER MINORI

Art. 27 Obiettivi

1. Possono essere erogati contributi economici allo scopo di offrire la possibilità ad anziani, soli o cui i parenti non siano in grado di contribuire economicamente al soggiorno, ed a minori i cui genitori siano disoccupati ovvero – pur lavorando - non abbiano adeguate possibilità economiche, di usufruire di un periodo di vacanza marina o montana atta a favorire il recupero del benessere psico-fisico dei soggetti interessati e facilitarne la socializzazione nel gruppo.

Art. 28 Beneficiari

1. Possono partecipare ai soggiorni climatici per anziani e minori i residenti nel territorio del Comune Oderzo o di Comuni limitrofi nei quali non viene svolto il servizio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) anziani:

- età minima di anni 60 per entrambi i sessi, con possibilità di deroghe in caso di accertata necessità documentata debitamente;
- autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità;
- non autosufficienti purchè accompagnati;

- condizione di disagio sociale o psico-fisico e che non permetta di godere di un periodo di vacanza.

b) minori:

- età compresa tra i 6 ed i 13 anni compiuti;
- nella selezione dei minori che parteciperanno ai soggiorni si dovrà tenere in particolare considerazione il bisogno di recupero fisico e psichico, nonché le esigenze di nuovi contatti e rapporti sociali, tenendo nella dovuta considerazione coloro che si trovano in condizioni di disagio o che non possono godere di un periodo di vacanza con i familiari.

Art. 29 Località e periodo del soggiorno

1. Le località ed i periodi dei soggiorni vengono decise di anno in anno dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Sociale.

Art. 30 Erogazione del contributo

1. Il contributo, per i soli residenti nel Comune di Oderzo privi di soggetti civilmente obbligati (figli) in grado di intervenire economicamente che si trovino nella condizione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 13, viene calcolato come di seguito specificato:

- = ISEE mensile
- = canone di locazione mensile
- = soglia minima di accesso ai benefici economici
- = 30 - y (giorni di durata del soggiorno)

Premessi i detti valori, si eseguono le seguenti operazioni:

$$a - b = x$$

$$x - (c \times d) = \text{quota di concorso spese comunque a carico dell'utente.}$$

La contribuzione massima a carico del Comune non potrà comunque superare il 50% del costo del soggiorno.

2. Rispetto ai minori:

- l'intervento del Comune è limitato ai casi rispondenti alle caratteristiche di cui sopra nonché rientranti nei criteri generali degli aventi diritto all'assistenza economica indicati all'art. 13 del presente Regolamento.;
- l'entità del contributo può variare su proposta dell'Assistente Sociale, in relazione al caso concreto, dal pagamento dell'intera retta per il periodo prescelto o di solo una parte di essa.

Art. 31 Procedura amministrativa

1. Le persone interessate al soggiorno climatico devono presentare richiesta presso l'Ufficio Servizi Sociali nel periodo di anno in anno stabilito con le modalità idoneamente pubblicizzate a cura del Servizio stesso.

2. La domanda va formulata – qualora sia richiesto un sostegno di tipo economico - su apposito modulo messo a disposizione presso l'Ufficio e debitamente corredato dalla “dichiarazione sostitutiva unica” di cui alla vigente normativa già citata.

3. Viene in ogni caso allegata una scheda sanitaria compilata dal medico di base attestante le seguenti circostanze:

- auto ovvero non autosufficienza del soggetto;
- assenza di condizioni psico - fisiche che ostacolino la vita di comunità;

- compatibilità dello stato di salute del soggetto con le condizioni climatiche, altimetriche, ecc. della località di soggiorno.

CAPO 7.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 32 Obiettivi

1. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli, quali l'inabilità fisica e psichica, che in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile, la vita normale delle persone e delle famiglie e costituendo motivo di rischio per i soggetti coinvolti.
2. Gli obiettivi del servizio sono:
 - a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
 - b) rispondere sia ai bisogni immediati sia ai problemi posti dall'isolamento sociale favorendo il recupero delle capacità della persona, attraverso l'informazione, l'attivazione di forme di relazioni sociali, lo stimolo alla partecipazione alla vita di relazione;
 - c) prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione ed alcuni rischi dell'istituzionalizzazione;
 - d) supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio.
3. Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali lo stesso deve cessare (ad eccezione dei casi in cui i soggetti destinatari

siano anziani e si presentino bisogni che richiedano interventi prolungati nel tempo che assumono il carattere di stabilità).

Art. 33 Beneficiari

1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini ed in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno (art. 6, lettera h) della L. R. 55/82.
2. Si considerano destinatari del servizio:
 - a) le persone sole;
 - b) i membri di nuclei, o interi nuclei, i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia non vi siano persone in grado di collaborare;
 - c) persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio.

Art. 34 Compiti e prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico e di segretariato sociale, le seguenti prestazioni:
 - assistenza domestica: igiene, cura e governo dell'abitazione, preparazione e/o fornitura dei pasti a domicilio, lavaggio e stiratura della biancheria;
 - cura e igiene della persona: bagno, lavatura capelli e pettinatura, manicure e pedicure, igiene orale, vestizione, controllo dell'eventuale terapia medica (con esclusione di interventi di carattere infermieristico);
 - accompagnamento, per quanto possibile e opportuno, a visite mediche, esami di laboratorio, uffici pubblici per pratiche indispensabili;

- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l'autosufficienza;
- servizi socio-culturali vari, finalizzati a contribuire ad eliminare il disagio sociale, favorendo la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreativa, culturale.

2. Il servizio di assistenza domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e coordina con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (centro diurno anziani, soggiorni climatici, assistenza infermieristica erogata dall'ULSS, volontariato organizzato e non, obiettori di coscienza, ecc.).

3. Nel caso di accompagnamenti di utenti per visite mediche, esami di laboratorio, terapie, per pratiche indispensabili presso Uffici, ecc. (la cui opportunità è valutata dall'Ufficio Servizi sociali), la persona che fruisce del servizio è tenuta a rimborsare il costo del trasporto calcolato secondo il seguente parametro: 20% del prezzo della benzina alla pompa moltiplicato per la distanza chilometrica percorsa, se il servizio è assicurato al di fuori del servizio di assistenza domiciliare prettamente detto (ovvero fuori dal territorio comunale), ovvero costo orario di assistenza domiciliare riconosciuta secondo la situazione economica I.S.E.E.

Art. 35 Criteri di ammissione al servizio

1. Il servizio, per raggiungere le finalità di intervento, è orientato rispetto a qualsiasi fascia di età.
2. I requisiti per l'ammissione al servizio sono:
 - condizioni sociali di isolamento ed emarginazione;
 - situazione sanitaria che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;

- carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte dei familiari;
- condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno.

3. L'accesso al servizio, in ogni caso, è valutato dall'Assistente Sociale in relazione al grado di autonomia della persona, alla presenza di familiari in grado di collaborare e l'idoneità del servizio di assistenza domiciliare stesso a rispondere al bisogno (l'anziano autosufficiente che presenti unicamente problemi di isolamento, pertanto, troverà risposta piuttosto in momenti di socializzazione organizzata ed il soggetto in condizioni di grave non autosufficienza privo di sostegno familiare dovrà essere ricoverato in strutture protette che garantiscano una assistenza continua).

4. Per la valutazione del concetto di autosufficienza si tiene conto delle seguenti linee direttive:

AUTOSUFFICIENTE: possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria persona e della propria casa oltre che per il mantenimento di una normale vita di relazione.

NON AUTOSUFFICIENTE LIEVE: scarsa abilità funzionali richieste per la normale conduzione della vita domestica (fare la spesa, pulizie impegnative) e delle abilità motorie richieste per uscire di casa (utilizzare i mezzi pubblici, salire le scale, camminare fuori casa).

NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO-LIEVE: mancanza della capacità di tenere in ordine la casa e prepararsi il cibo.

NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO GRAVE: mancanza delle abilità funzionali più complesse richieste per l'autosufficienza nella cura della propria persona (lavarsi, vestirsi).

NON AUTOSUFFICIENTE GRAVE: incapacità di usare autonomamente i servizi igienici e di camminare per casa; si muove con notevoli difficoltà.

TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE: inabilità a svolgere qualunque attività (non è in grado di alzarsi).

5. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione I.S.E.E. annuale, calcolata secondo i criteri già citati, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito

inferiore ad € 4.800,00. In presenza di una situazione I.S.E.E. superiore, si prevede una contribuzione, da parte dell'utente, in proporzione alla situazione I.S.E.E. annuale del nucleo familiare:

SITUAZIONE I.S.E.E.	PERCENTUALE CONTRIBUTIONE	SITUAZIONE I.S.E.E	PERCENTUALE CONTRIBUTIONE
€ 4.800,00	5%	€ 9.600,00	55%
€ 5.100,00	10%	€ 10.100,00	60%
€ 5.600,00	15%	€ 10.600,00	65%
€ 6.100,00	20%	€ 11.100,00	70%
€ 6.600,00	25%	€ 11.600,00	75%
€ 7.100,00	30%	€ 12.100,00	80%
€ 7.600,00	35%	€ 12.600,00	85%
€ 8.100,00	40%	€ 13.100,00	90%
€ 8.600,00	45%	€ 13.600,00	95%
€ 9.100,00	50%	€ 14.100,00	100%

All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta comunale.

6. Nel caso in cui la situazione del paziente sia tale da necessitare un intervento domiciliare in forma integrata con il servizio sanitario, sarà necessaria la convalida di tale intervento attraverso il

Responsabile del Distretto (U.O.D.), in analogia con quanto avviene per gli inserimenti in Casa di Riposo.

In tale ultima ipotesi la quota contributiva posta a carico dell'utente e/o dei congiunti civilmente obbligati sarà determinata in proporzione alla situazione I.S.E.E. del nucleo familiare e – limitatamente al solo servizio di A.D.I. – verrà calcolata a partire dalla soglia minima di € 6.600,00 questa diversa modalità di valutazione economica è giustificata dalle particolari condizioni di salute degli utenti che necessitano un elevato numero di interventi specialistici ed un costante monitoraggio della situazione igienico-sanitaria (persone incontinenti e/o affette da piaghe da decubito). Allo scopo di favorire l'integrazione degli interventi socio-sanitari e dunque l'accesso al servizio, i criteri contributivi vengono individuati come segue:

- il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata viene accordato gratuitamente fino ad una situazione I.S.E.E. annuale del nucleo familiare cui appartiene l'assistito inferiore alla soglia convenzionale di € 6.600,00;
- in presenza di una situazione I.S.E.E. superiore, si prevede una contribuzione, da parte dell'utente, secondo le percentuali e gli scaglioni di cui alla tabella che segue:

SITUAZIONE I.S.E.E.	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE	SITUAZIONE I.S.E.E.	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
€ 6.600,00	5%	€ 11.600,00	55%
€ 7.100,00	10%	€ 12.100,00	60%
€ 7.600,00	15%	€ 12.600,00	65%
€ 8.100,00	20%	€ 13.100,00	70%
€ 8.600,00	25%	€ 13.600,00	75%

€ 9.100,00	30%	€ 14.100,00	80%
€ 9.600,00	35%	€ 14.600,00	85%
€ 10.100,00	40%	€ 15.100,00	90%
€ 10.600,00	45%	€ 15.600,00	95%
€ 11.100,00	50%	€ 16.100,00	100%

All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta comunale.

Allo scopo di valutare realisticamente la situazione economica del nucleo o della persona sarà necessario considerare di volta in volta il bisogno reale del richiedente il servizio, e l'eventuale "BISOGNO SCOPERTO" che il Servizio di Assistenza Domiciliare non riesce a soddisfare, "obbligando" la persona a ricorrere ad altre soluzioni e supporti esterni a pagamento.

Potranno pertanto essere considerate, ai fini dell'individuazione dello scaglione contributivo di appartenenza, eventuali spese per cure specialistiche e assistenza varia, debitamente documentate.

Nello stabilire l'entità della contribuzione dovuta dall'utente si dovrà altresì badare a che questa, tenuto conto del numero di ore mensili mediamente fruite dall'utente interessato, non sia tale da far scendere la situazione I.S.E.E. del medesimo allo scaglione inferiore: in questi casi dovrà essere direttamente applicata la percentuale di contribuzione prevista per lo scaglione inferiore.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà con cadenza di norma annuale all'istruttoria onde cui valutare il diritto/dovere alla permanenza o meno di ciascun utente nella categoria di contribuzione (o gratuità) assegnata; la stessa procedura potrà avvenire in qualsiasi momento su

istanza dell'interessato o d'ufficio qualora sopravvengano notizie o elementi nuovi ritenuti rilevanti.

Il servizio pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente, salvo i casi di soggetti - di volta in volta valutati - rientranti nei parametri di cui al Capo 1 del presente Regolamento.

Per quanto attiene il servizio lavanderia centralizzata, si precisa la sua inclusione nel costo globale del servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio verrà comunque erogato solo in caso di grave e comprovato disagio socio-economico - di volta in volta valutato - rientrante nei parametri di cui al Capo 1 del presente Regolamento.

7. La situazione economica annuale da considerarsi ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al servizio è esclusivamente quella del richiedente qualora questi sia soggetto con handicap permanente grave accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 ovvero ultrasessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ASL secondo l'art. 3 del D.Lgs. 109/98.

8. Sono previste deroghe a quanto sopra stabilito in presenza di nuclei con minori o per interventi di integrazione sociale o per programmi concordati con altri servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc.).

9. Il servizio pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente, salvo casi al di sotto della soglia minima di cui agli artt. 13 e ss., per i quali potranno essere stabiliti diversi criteri contributivi di volta in volta.

10. Le persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C., ed in grado di provvedervi, qualora presenti, devono essere di norma previamente coinvolte per l'attivazione del servizio domiciliare.

11. Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge; nella valutazione della capacità di provvedere ai bisogni del congiunto si dovrà fare riferimento ai criteri generali già indicati al precedente CAPO 1.

Art. 36 Procedura amministrativa

- L'accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare viene concesso con la seguente procedura:
 - richiesta dell'interessato, o segnalazione da parte di privati, di Enti, di Associazioni di volontariato o d'ufficio da parte del servizio sociale stesso;
 - la domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e dovrà essere corredata da un dettagliato certificato medico, ciò al fine di consentire una più attenta valutazione del caso;
 - visita domiciliare dell'assistente sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione;
 - il Servizio Sociale, nella persona dell'Assistente Sociale, istruisce la pratica, il Capo Servizio formula la proposta di intervento;
 - in caso di decisione positiva verrà inviata comunicazione della data d'inizio del servizio, dell'orario di effettuazione dello stesso e della tariffa che verrà applicata;
 - qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo, viene dal Capo Servizio comunicato al richiedente;
 - per casi di assoluta urgenza, durante l'istruttoria, il Capo Servizio potrà adottare i provvedimenti del caso.

Art. 37 Cessazione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:
 - richiesta scritta dell'utente;
 - decesso;
 - ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari coabitanti non necessitino del servizio;
 - perdita dei requisiti d'ammissione al servizio;
 - valutazione negativa (proposta dall'Assistente Sociale preposta al servizio) e verifica di una scarsa e non proficua collaborazione da parte dell'utente nei confronti del servizio o del progetto individuale stabilito.
2. Il servizio di assistenza domiciliare sarà sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.
3. Lo stesso può essere ridotto nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per motivi di organizzazione del servizio ed avvicendamento del personale per ferie o malattie, mutamenti nel piano di lavoro delle assistenti domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti.
4. Nel caso in cui il rapporto tra utente e assistente domiciliare sia particolarmente difficile e negativo, potrà essere proposta la sostituzione del personale.
5. La competenza a disporre i casi di cessazione del servizio è del Capo Servizio, sempre che non richieda valutazioni discrezionali nel qual caso sarà la Giunta Comunale a decidere sulla base della relazione dell'Assistente Sociale.

CAPO 8.

RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

Art. 38 Obiettivi e beneficiari

1. L'intervento assistenziale di cui al presente Capo 9. consiste nell'assistere mediante ricovero in strutture protette, Case di riposo pubbliche o private (in mancanza di disponibilità presso le strutture pubbliche) prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa o, comunque, gravemente non autosufficiente (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di delimitazione fisica o grandi senili o affetti da malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.
2. Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla Commissione per gli invalidi civili dell'ULSS per il riconoscimento dell'invalidità.
3. Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risorsa possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
4. L'accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata alla valutazione dell'Unità Operativa Distrettuale – Area Anziani - (UOD), per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sociale (assistenza domiciliare, telesoccorso, cambio di alloggio, mense, centri diurni ed altre strutture che potranno essere progettate o sperimentate dall'organizzazione socio-sanitaria ed assistenziale dei servizi) sia con attenta valutazione della situazione economica, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sanitaria (servizio infermieristico domiciliare, ecc.).
5. A tal fine risulta indispensabile la partecipazione dell'Assistente Sociale all'UOD (così come definito dalla normativa regionale) che, oltre a valutare ed autorizzare, secondo i criteri regionali, la domanda d'ingresso in struttura, elabora un progetto assistenziale individuale

realizzando in tal modo un'integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali facenti capo sia al Comune che all'ULSS secondo le rispettive competenze e risorse.

6. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei propri mezzi reddituali e/o patrimoniali.

7. Nel caso l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di mezzi economici (purché non in presenza di figli anche non conviventi) ovvero titolare di una situazione economica cumulativamente inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni sociali agevolate sopra citata (artt. 13 e ss.), il concorso dei mezzi dell'anziano è limitato ad un importo che permetta all'altro coniuge di disporre di una situazione economica almeno pari alla soglia suddetta.

Art. 39 Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti

1. Ad ogni singola persona o nucleo familiare dovranno essere richieste, da parte dell'Assistente Sociale che istruisce il caso, la "dichiarazione sostitutiva unica", dalla quale emerge il reddito ISEE della persona o del nucleo.

2. Qualora l'anziano richiedente si sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati.

3. Qualora l'interessato si rivolga all'Amministrazione Comunale in seguito a diniego di aiuto economico da parte dei tenuti per legge agli alimenti, il richiedente sarà invitato ed aiutato a richiedere (per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) la necessaria integrazione economica ai parenti suddetti.

4. Successivamente, qualora detti familiari non aderiscano alla richiesta di cui sopra, ed in caso di comprovato bisogno, l'Amministrazione Comunale procederà in via del tutto provvisoria all'erogazione (totale o parziale) della retta di ricovero e farà intraprendere dall'interessato, nei

confronti degli obbligati agli alimenti, le necessarie azioni presso la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 40 Riesame della situazione del richiedente

1. L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, dando luogo a nuova istruttoria, nelle seguenti ipotesi:

- a) su domanda dei parenti obbligati agli alimenti suffragata da ulteriori elementi conoscitivi e comprovata da altra idonea documentazione;
- b) su iniziativa d'Ufficio quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi che possano portare ad una valutazione del caso diversa rispetto a quella originaria;
- c) su richiesta dell'interessato qualora l'aumento della retta sia superiore alla propria situazione economica.

Art. 41 Recuperi e rivalse

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;

b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri

relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito o dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'Autorità Giudiziaria competente segnalando, se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).

3. E' sempre preferibile esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie e immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della Casa di Riposo o Istituto.

Art. 42 Casi particolari

1. Qualora gli Istituti di Ricovero condizionino l'ammissione degli utenti al rilascio di formale impegnativa di spesa da parte di una Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla disponibilità e dalle capacità economiche della famiglia di origine del ricoverando, sarà necessario provvedere all'acquisizione di idoneo atto d'obbligazione solidale (sottoscritto dai civilmente obbligati del ricoverando) con il quale essi si impegnano formalmente a provvedere alla copertura delle spese di inserimento.

CAPO 9.

RIENTRO EMIGRATI DALL'ESTERO

Art. 43 Obiettivi e beneficiari

1. La Regione del Veneto, con propria legge del 18 aprile 1995, n. 25, ha inteso disciplinare un insieme di interventi a favore di cittadini veneti residenti al di fuori dell'Italia, in modo particolare a coloro che rientrano definitivamente nel Veneto. In particolare l'art. 1 della medesima legge, recita: "La Regione del Veneto opera per sviluppare le relazioni con le comunità di origine veneta all'estero, promuovendo (...) agevolazioni ai Veneti che rimpatriano e alle loro famiglie (art. 1, lettera d), L.R.25/95).
2. Nell'art. 2 del medesimo testo normativo si precisa che i destinatari degli interventi previsti nella legge risultano essere i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore ai 5 (cinque) anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore ai sei mesi, o che siano rientrati in Veneto da non più di due anni. Sono altresì destinatari degli interventi previsti nella presente legge, purché residenti all'estero, i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.
3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi.
4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella medesima legge i dipendenti di ruolo dello stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.
5. La legge Regionale in oggetto consente di dare concrete risposte a particolari situazioni di disagio, restando impregiudicato l'intervento del Comune per eventuali attività assistenziali che rientrano nelle normali iniziative attuate a norma delle normative statali e regionali.
6. L'attività tipicamente assistenziale può così sintetizzarsi:

- a) contributi per le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo, con un limite massimo del 50% del costo del biglietto ferroviario di 2^a classe o del biglietto aereo in classe turistica;
- b) contributo fino ad un massimo del 50% della spesa documentata per il trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie con esclusione delle spese doganali;
- c) contributo fino a un massimo della spesa per la traslazione della salma della salma dei cittadini di origine veneta di cui al punto 2 del presente articolo;
- d) contributi fino ad un massimo del 50% sugli importi dovuti ai competenti enti assistenziali per il riscatto ai fini previdenziali di periodi (non inferiore ai 5 anni) di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici e non all'aumento di pensioni già concesse;

Le percentuali indicate ai punti a), b), c) e d) rappresentano l'intervento economico massimo.

- e) contributi per spese di prima sistemazione, che potranno essere erogati in presenza di grave situazione di disagio economico conseguente al rientro. L'entità di tale contributo è lasciata alla valutazione dell'Assistente Sociale che segue il caso.

7. In tutti i casi precisati (punti a, b, c, d, e) l'entità del contributo sarà correlata alla situazione economica del nucleo familiare.

Art. 44 Procedura amministrativa

1. L'interessato presenta domanda su apposito modulo indirizzato al Sindaco e corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- attestante l'attuale residenza, e composizione nucleo familiare;

- attestante la residenza all'estero per più di 5 anni;
- attestante le spese sostenute per i biglietti di viaggio (aereo, nave, ferrovia) e per il trasporto di masserizie.
- attestante la morte e le spese riguardanti la traslazione della salma e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante chi è o chi sono i familiari ed eredi;
- dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.04.01

2. L'istruttoria del caso è svolta dal servizio Sociale, a cura dell'Assistente Sociale, con le sotto indicate modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso;
- accertamento diretto della situazione sociale eventualmente anche con visita domiciliare.

3. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso formula una proposta d'intervento e la presenta al capo Servizio che formula la proposta definitiva.

4. Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo viene comunicato al richiedente dal Capo Servizio.

CAPO 10.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Art. 45 Obiettivi

1. Il centro ricreativo estivo, secondo le finalità della L. 285/97, si pone come Servizio rivolto a tutti i bambini della scuola materne, elementare e media, proponendosi come finalità la socializzazione e lo sviluppo dei loro interessi e delle loro capacità attraverso attività guidate da animatori, utilizzando un metodo educativo in collaborazione con i genitori e gli insegnanti.

2. Accanto all'offerta di spazi culturali – formativi - ricreativi adeguati all'età dei soggetti fruitori, si terranno in considerazione le particolari difficoltà presentate da alcuni minori, anche portatori di handicap, favorendo al massimo, per quanto possibile, l'integrazione dei gruppi.
3. Il servizio è inoltre finalizzato a fornire un sostegno alle famiglie che per motivi socio-familiari e di lavoro, non possano seguire il figlio minore nel periodo estivo.

Art. 46 Disciplina generale del servizio

1. Requisiti di accesso:
 - a) possono partecipare al C.R.E., di norma, i minori dai 5 ai 14 anni (compiuti o da compiere) residenti nel Comune Oderzo.
 - b) particolare attenzione e precedenza sarà data nell'accoglimento di quei minori che presentano particolari difficoltà socio-economiche o che sono portatori di handicap: il limite di età, in questi casi, può essere elevato.
2. Periodo di svolgimento: il C.R.E. si svolge dal lunedì al venerdì nel mese di luglio. E' comunque facoltà della Giunta Comunale estendere o ridurre il periodo individuato.

Art. 47 Procedura amministrativa e quote di partecipazione

1. La presentazione della domanda di partecipazione al C.R.E. dovrà essere inoltrata, di norma, entro il mese di maggio di ogni anno.
2. Le tariffe di frequenza saranno decise ogni anno dalla Giunta Comunale.

CAPO 11.

ASSISTENZA POST-SCOLASTICA PER MINORI

Art. 48 Obiettivi

1. Il servizio di assistenza post scolastica si pone l'obiettivo del sostegno dei minori frequentanti la scuola dell'obbligo ed in particolar modo i soggetti considerati "a rischio" attraverso interventi di supporto didattico e di socializzazione.
2. Per la gestione di tale tipologia di servizio, l'Amministrazione può avvalersi di personale esterno specializzato (educatori; assistenti all'infanzia; animatori; ecc.) opportunamente reclutato, ovvero volontario, con le modalità prescritte dalla normativa in materia.

Art. 49 Disciplina generale del servizio

1. Requisiti di accesso al servizio:
 - a) possono partecipare al servizio di assistenza post-scolastica, di norma, i minori frequentanti la scuola dell'obbligo del territorio di Oderzo, con precedenza per i residenti;
 - b) particolare attenzione sarà data nell'accoglimento di quei minori che presentino specifiche difficoltà psico-sociale ed economiche.
2. Il servizio, collocato nella fascia pomeridiana, segue il calendario scolastico. E' comunque facoltà della Giunta Comunale estendere o ridurre il periodo.

Art. 50 Procedura amministrativa e quote di partecipazione

1. La presentazione della domanda di partecipazione al servizio di assistenza post-scolastica pomeridiana dovrà essere inoltrata, di norma, entro il mese di settembre di ogni anno.
2. Le tariffe di frequenza saranno decise ogni anno dalla Giunta Comunale.

CAPO 12.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Disposizioni finali

1. Ogni altro precedente Regolamento viene abrogato per la parte che disciplini l'accesso a prestazioni sociali di tipo assistenziale.